

sulla casa acquistata, a garanzia di un mutuo; perchè quando fu il momento di eseguire tale pagamento la Cassa anzichè ritirare le lire 200,000 dal libretto emesso dall'Istituto di credito per le Cooperative, le ritirò dal conto corrente del capitale inamovibile che aveva con la Commerciale, facendo contemporaneamente passare quella somma dal libretto intestato al Padrini a quello del conto corrente della Cassa presso lo stesso Istituto per le Cooperative.

Dicono i rappresentanti della Cassa che ciò fu fatto perchè, essendo il libretto vincolato, non si poteva disporre a vista di quella somma.

Sta però in fatto che il libretto era vincolato soltanto nel senso che non si potessero fare dei prelievi senza il consenso scritto della Cassa; e risulta che, quando fu fatto il deposito delle lire 200,000, si conosceva il giorno preciso in cui avrebbe dovuto essere ritirato, perchè ai termini del contratto di mutuo di cui sopra, il Padrini doveva dare al suo creditore un preavviso di tre mesi per esercitare il diritto di rimborsare anticipatamente il mutuo, e tale preavviso fu regolarmente dato lo stesso giorno in cui la casa fu venduta alla Cassa, cioè il 4 marzo 1910 e il relativo pagamento fu fatto appunto tre mesi dopo di quel giorno, ossia il 4 giugno. Del resto la Cassa era soltanto tenuta a prestare il suo consenso al prelievo di detta somma, consenso necessario dovendo la Cassa garantirsi rispetto alla cancellazione dell'ipoteca che gravava sulla casa acquistata, ma non era tenuta a sborsare nuovamente, come fece, una somma già pagata, rivalendosene col giro di conto sopra detto.

II. — CONTI CORRENTI CON ISTITUTI NON AUTORIZZATI DAL MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

La Commissione ha rilevato e ha contestato ai rappresentanti della Cassa, che con la Banca delle Cooperative di Reggio Emilia (Istituto non designato dal Ministero) era stato aperto un conto corrente sul quale si versarono le somme incassate dalla locale Agenzia.

I rappresentanti dell'Istituto presentano le seguenti deduzioni:

“ Avendo la Banca delle Cooperative di Reggio Emilia (che direttamente e a mezzo di tutte le numerose Cooperative di produzione e consumo della regione che a lei fanno capo, aveva sempre esercitato una certa efficace azione di propaganda in favore della Cassa pensioni) richiesto che si autorizzasse l'agente di Reggio Emilia a non prelevare mensilmente i depositi che esso faceva presso tale Banca delle somme incassate per conto della Cassa, la Direzione, trattandosi di un Istituto benemerito verso la Cassa, di somme lievi e di Istituto solido, ritenne di poter accogliere tale domanda, a condizione che gli interessi su tali depositi (interessi superiori a quelli liquidati dalla

*Relazione della Commissione d'inchiesta*

